

# SENTENZA

N 339  
2013



Circol. N. 2558  
Fog. 2012

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI RIETI**

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato,  
mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

## SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 704 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2012, discussa e decisa all'udienza del giorno 9.5.2013 e vertente

TRA

**CELESTINI GIANNI** elettivamente domiciliato in Rieti via Garibaldi n. 264/E presso lo studio dell'avv. C. Mestichelli, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

E

**I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, in proprio e nella qualità di mandatario della **S.C.C.I. s.p.a. società di cartolarizzazione dei crediti Inps**, in persona del legale rapp. pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede Inps di Rieti, rappresentato e difeso dagli Avv. S. Di Cato, Giulia Renzetti e Manuela Varani

**RESISTENTE**

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13.8.2012 Celestini Gianni adiva il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro per sentire:

**"I) in via principale**

A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur, ove occorra anche pronuncia di annullamento

a) della nota datata 13.6.2011 notificata in data 22.6.2011 con cui l'Inps ha comunicato di avere proceduto ad is.riverla d'ufficio con decorrenza 1 gennaio 2005 alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 L. 335/95" e ha richiesto il versamento degli importi indicati, a titolo di contribuzioni e di relative sanzioni calcolare ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. b della L. 388/2000" quantificato in complessivi euro 7.744,18;

b) della nota datata 31.5.2012 notificata in data 15.6.2012 con cui l'Inps di Rieti ha comunicato al ricorrente di avere proceduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi asseritamente dovuti per l'anno 2006 alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della L. 335/95 e ga

richiesto il versamento degli importo indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni (calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. b L. 388/00 quantificato in complessivi euro 9.292,97

**nonché**

(2) di ogni ulteriore atto e o provvedimento a essa nota presupposto o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;

B) per l'effetto accertate e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall'Inps sia per l'anno 2005 che per l'anno 2006 con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall'Inps con decorrenza 1-1-2005;

II) in via subordinata accettare l'illegittimità della pretesa contenuta nelle due impugnate note/avvisi per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;

III) in via ulteriormente subordinata e graduata annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge".

Esponesse il ricorrente di essere un architetto iscritto all'Albo, di avere prestato negli anni 2005 - 2006 attività lavorativa quale dipendente pubblico, docente presso la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Di Reggio Calabria, avendo in quanto tale regolare posizione assicurativa e contributiva presso l'Inpdap, nonché di avere prestato attività libero professionale di architetto per la quale aveva corrisposto regolarmente alla Inarcassa, presso cui era pure iscritto, regolari versamenti contributivi integrativi, di avere ricevuto la nota Inps 13.6.2011 con cui gli veniva comunicata l'iscrizione d'ufficio con decorrenza 1.1.2005 alla Gestione Separata Inps e richiesto il pagamento di somme a titolo di contributi e sanzioni, nonché la nota 31.5.2012 con l'Inps aveva comunicato di avere proceduto al calcolo dei contributi dell'anno 2006.

Sosteneva l'illegittimità di entrambe le note essendo illegittima l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata e che a nulla era valso il tentativo di impugnazione in sede amministrativa non avendo avuto esito il ricorso sperimentato dal ricorrente in data 16.9.2011 dinanzi al Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione Speciale di cui all'art. 2 comma 6 della L. 335/95.

Si costituiva in giudizio l'Inps che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, sostenendo la legittimità dei provvedimenti impugnati, peraltro conformi all'interpretazione della materia de qua data dall'Istituto con la propria circolare del 22.7.2011 n. 99.

Senza sviluppi istruttori, data la natura documentale della vertenza, la causa era decisa all'udienza del 9.5.2013 con la pubblica lettura della sentenza.

Il ricorso è fondato.

L'art. 2 comma 26 L. 335/95 così prevede:

*"A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio limitatamente alla relativa attività".*

L'art. 18 comma 12 del d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011 così dispone:

*"L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali.*

ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11<sup>1</sup>, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995".

Trattasi di norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva.

Ne discende che con decorrenza dal 1.1.1996 i soggetti che sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione Separata dell'Inps sono esclusivamente, elenco da ritenere tassativo e dunque insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica:

- 1) coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali;
- 2) ovvero coloro che svolgono **attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11**, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11.

Nel caso di specie il ricorrente, architetto iscritto all'albo (n. 97), era all'epoca dei fatti per cui è causa dipendente con contratto a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria Facoltà di Architettura (con iscrizione all'ex Inpdap, ora Inps a.g.o.), nonché iscritto all'Inarcassa (matr. 3511849).

È pacifico che egli abbia svolto negli anni oggetto del contendere (2005-2006), sia attività di docente universitario, sia attività libero professionale di architetto, versando regolarmente i contributi integrativi all'Inarcassa.

Ciò posto con specifico riferimento alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli ingegneri e architetti professionisti, l'art. 21 della L. 6/1981 stabilisce che "L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità" e, in via generale, l'art. 1 del dlgs. 103/1996, "in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.

2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorchè contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente".

Ne discende che laddove l'architetto iscritto all'albo, svolga lavoro dipendente e al contempo attività libero professionale (di architetto), essendo iscritto alla gestione dell'ex Inpdap ora Inps (a.g.o.), non è tenuto al versamento del contributo soggettivo all'Inarcassa, ma è tenuto al versamento dei contributi integrativi sul fatturato della propria attività e dunque soggiace all'obbligo di versamento contributivo nei confronti della cassa privata in relazione all'attività libero professionale svolta.

<sup>1</sup> Il comma 11 cit. così recita:

"11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.

Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo".

Non si verifica dunque rispetto a questo soggetto alcuna delle condizioni per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione Separata, trattandosi 1) di soggetto che svolge certamente attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in albi professionali (quella di architetto appunto) e 2) di soggetto che svolge *"attività soggetta al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato"*.

La norma di interpretazione autentica, non può d'altro canto essere a propria volta interpretata nel senso indicato dall'Istituto resistente.

Avendo il legislatore imposto l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata esclusivamente per coloro che svolgono attività *"non soggette al versamento del contributo"* senza ulteriori specificazioni, è chiaro che abbia voluto in modo piano e lineare escludere tale obbligo per tutti coloro che invece svolgono attività *"soggette al versamento del contributo"* (di qualsiasi natura).

Nulla infatti autorizza a operare una distinzione tra la tipologia dei versamenti contributivi (contributo soggettivo e contributo integrativo) per arrivare a sostenere che essendo l'attività oggetto di causa non soggetta al primo ma soggetta al secondo, sia data la condizione di legge per l'obbligo di iscrizione.

Essendo l'attività libero professionale svolta dal ricorrente soggetta al versamento del contributo integrativo, il ricorrente non soggiaceva all'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e vanno dunque annullati i provvedimenti impugnati di cui alla nota datata 13.6.11 dell'Inps e del 31.5.2012 con condanna dell'Istituto resistente alla cancellazione dell'iscrizione alla Gestione Separata.

La complessità e novità della questione trattata induce a ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati di cui alle note dell'Inps datate 13.6.11 e 31.5.2012 con condanna dell'Istituto resistente alla cancellazione dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Rieti 9.5.2013



UFFICIO LEGALIS GIUDIZIARIO  
Giulia Pezzotti

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Valentina Cacace

*Valentina Cacace*



28.5.2013

*[Signature]*